



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
CON PERCORSI AD INDIRIZZO MUSICALE
"Dante Alighieri"



Scuola dell'Infanzia "Perriera" - "Sant'Agostino" - "Isabella" - Agazzi"
Scuola Primaria "Dante Alighieri" - "Sant'Agostino" - "San Francesco" - "San Giovanni Bosco"
Scuola Secondaria I Grado "I. Scaturro"

Via A. Modigliani, 43 - 92019 Sciacca - Tel 092521061 - 092521476 - C.M.: AGIC84400N - C.F.: 92005150849 - C.U.: UF96N2
agic84400n@istruzione.it - agic84400n@pec.istruzione.it - www.icdantealighierisciaccia.edu.it

I.C.S. "Dante Alighieri"- Sciacca
Prot. 0013793 del 16/09/2025
I-1 (Uscita)

Prot. n., vedi segnatura
Cir. n. 28 /Ist.

Sciacca li, 16.09.2025

AI DOCENTI
AL GOSP D'ISTITUTO
AI GENITORI

AL D.S.G.A.
AL SITO -WEB

Oggetto: Decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, c.d. **"Decreto Caivano"**, convertito nella legge 13 novembre 2023, n. 159. Elusione dell'obbligo scolastico – Valutazione delle giustificazioni delle assenze.

Come ricordato nel Collegio dei Docenti del 12/09/2025, occorre richiamare l'attenzione sulle sostanziali modifiche che il Decreto-legge n. 123/2023, noto come "Decreto Caivano", convertito nella legge n. 159/2023, ha apportato alla disciplina della dispersione scolastica.

L'art. 12 del Decreto ha novellato il quarto comma dell'art. 114 del D. Lgs. n. 297/1994 e attribuisce all'Istituzione Scolastica il compito di vigilare attentamente sulla frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione.

Sono considerati inadempienti gli studenti che, nel corso di tre mesi, risultino assenti per più di quindici giorni – anche non consecutivi – senza giustificati motivi.

In tali casi, il Dirigente scolastico è tenuto a informare gli esercenti la responsabilità genitoriale e, se la frequenza non riprende entro sette giorni, a segnalare la situazione al Sindaco per i provvedimenti di competenza. In ogni caso, si configura elusione dell'obbligo di istruzione quando lo studente non frequenta almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

Con la nota n. 16722 del 22 aprile 2024, l'USR Sicilia aveva fornito chiarimenti applicativi per garantire un'interpretazione uniforme della disciplina. Con la nota 45543 del 12/09/2025, l'USR-Sicilia è tornato ad offrire ulteriori precisazioni sulla natura e sulla validità delle giustificazioni delle assenze, affinché non diventino strumenti elusivi del diritto-dovere all'istruzione sancito dalla Costituzione.

In generale, la disciplina delle assenze ha lo scopo di garantire la validità dell'anno scolastico e l'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato. Essa ha inoltre la funzione di incentivare la regolare frequenza, consentendo ai docenti di avere a disposizione un adeguato numero di elementi per valutare apprendimento e comportamento (C.M. MIUR n. 20 del 24 marzo 2011).

Con riferimento all'obbligo di istruzione la disciplina delle assenze assume un valore ulteriore poiché incide direttamente sul rispetto del diritto all'istruzione sancito dall'art. 34 della Costituzione. L'istruzione obbligatoria è infatti un diritto fondamentale della persona, finalizzato al pieno sviluppo umano, ma anche un dovere civico, poiché ciascun cittadino è chiamato a contribuire al progresso della società attraverso le competenze acquisite.

Alla luce di ciò, si rende indispensabile una rigorosa attenzione alla natura e alla tempestività delle giustificazioni.

Le assenze per motivi di salute devono essere accompagnate da certificazioni mediche redatte secondo quanto previsto dal Codice di Deontologia Medica, che richiede al medico di attestare lo stato di salute del paziente sulla base di rilievi clinici direttamente constatati o documentati. Non sono ammissibili certificazioni basate esclusivamente su dichiarazioni del paziente o di terzi, né quelle prive di riscontro oggettivo. È da considerarsi irregolare, oltre che inefficace sul piano educativo, la prassi di presentare certificazioni cumulative o postume, spesso a fine anno scolastico, per giustificare gruppi di assenze protratte nel tempo. **Si avvisano, pertanto i genitori ed i docenti, che siffatti certificati non saranno ritenuti valide giustificazioni alle assenze.**

Parimenti, non possono essere considerate idonee le giustificazioni che fanno generico riferimento a stati d'ansia o problematiche psicologiche non certificati o "motivi di famiglia" non adeguatamente documentati. **Tali giustificazioni, se non accompagnate da certificazione adeguata, non rientrano nell'ambito degli "impedimenti gravi" richiesti dalla legge e non possono essere utilizzate per escludere le assenze dal computo utile ai fini dell'accertamento dell'elusione dell'obbligo scolastico.**

Per quanto detto, al fine di garantire la piena attuazione del diritto-dovere all'istruzione e contrastare in modo efficace ogni forma di elusione dell'obbligo scolastico, si invitano tutti i docenti, ed in particolare i coordinatori di classe, a prestare la massima attenzione nella valutazione delle giustificazioni delle assenze, promuovendo un dialogo tempestivo con le famiglie finalizzato ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire prassi che rischiano di compromettere il monitoraggio regolare della frequenza.

Si è certi della consueta collaborazione.

Per opportuna conoscenza, si allegano:

- nota n. 16722 del 22 aprile 2024, l'USR- Sicilia
- nota 45543 del 12/09/2025 dell'USR-Sicilia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO'

Prof.ssa Teresa Guazzelli